

PROVVEDIMENTO N. 61 DEL 4 LUGLIO 2017

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL'ISVAP E LA GESTIONE DEI RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Relazione

Il Provvedimento modifica la Tabella 1 dell'Allegato 2 e la Tabella 1 dell'Allegato 4 al Regolamento n.24 del 19 maggio 2008, sostituendole rispettivamente con gli Allegati A e B al presente Provvedimento.

La Tabella 1 dell'Allegato 2 riporta i dati che le imprese di assicurazione, secondo le disposizioni del Regolamento 24/2008, inviano semestralmente all'IVASS sulla gestione dei reclami ricevuti. Le modifiche apportate alla Tabella 1 riguardano:

- Il numero dei contratti in essere: in luogo del dato sull'incidenza percentuale dei reclami sul numero dei contratti, l'Allegato A prevede la segnalazione del numero dei contratti, distintamente per la gestione vita, auto, danni non auto;
- per le sole imprese operanti in libera prestazione dei servizi e tenute alla comunicazione dei dati sui reclami ai sensi del Regolamento 24/2008, l'ammontare dei premi sottoscritti, distintamente per la gestione vita, auto, danni non auto.

Le modifiche si sono rese necessarie per migliorare l'acquisizione e la gestione dei dati da parte dell'Istituto; questi dati sono inoltre utilizzati per la pubblicazione sul sito dell'Istituto della reportistica semestrale dei reclami ricevuti dalle imprese.

Contestualmente al Provvedimento ed ai suoi allegati, sono pubblicati sul sito dell'Istituto delle istruzioni operative ed una versione aggiornata dei documenti tecnici necessari per un corretto invio dei dati.

La Tabella 1 dell'Allegato 4 riporta i dati che gli intermediari vigilati possono essere chiamati a trasmettere all'IVASS su richiesta specifica, ai sensi del Regolamento 24/2008. Tale Tabella ha la stessa struttura della Tabella 1 dell'Allegato 2 al Regolamento 24/2008 e viene quindi modificata in coerenza con le modifiche sopra illustrate in materia di numero di contratti.

L'articolo 1 apporta le modifiche sopra illustrate sostituendo le Tabelle in questione con gli Allegati al presente Provvedimento.

L'articolo 2 disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore del Provvedimento: le modifiche si applicano a partire dalle comunicazioni ad IVASS relative al primo semestre 2017.

Valutazione d'impatto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa in quanto le modifiche minimali apportate alla regolamentazione che governa l'acquisizione dei dati non comportano costi apprezzabili per i destinatari della norma. Per lo stesso motivo, l'emanazione del Provvedimento non è stata preceduta da una formale procedura di pubblica consultazione.